



Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21 novembre 2011

REGOLAMENTO ALUNNI

C. NORME RIGUARDANTI GLI ALUNNI

- Art. 22 Entrata alunni (ritardi, entrata anticipata e posticipata)
 - 23 Entrata
 - 24.2 Ritardi
- Art. 25. Uscita alunni
 - 25.1 Uscita
 - 25.2 Uscita anticipata
- Art. 26 Assenze alunni
- Art. 27 Comportamento degli alunni.
- Art. 28 Organo di garanzia
 - 28. 1 – Finalità e Compiti
 - 28. 2 – Composizione
 - 28. 3 – Incompatibilità
 - 28. 4 – Poteri istruttori e riservatezza
 - 28. 5 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari
 - 28. 6 – Funzionamento dell'Organo di Garanzia
 - 28. 7 – Impugnazioni
- Art. 29 Utilizzo dei cellulari
- Art. 30 Vigilanza sugli alunni.
- Art. 31 Ricreazione
- Art. 32 Infortuni alunni.
- Art. 33 Grembiule
- Art. 34 Assicurazione alunni

Art. 24 Entrata alunni (ritardi, entrata anticipata e posticipata).

24.1 Entrata

Nell'ambito di ogni plesso scolastico, l'orario di inizio e di termine delle lezioni sarà fissato dal Consiglio di Istituto, dovendo tener conto delle esigenze di trasporto degli alunni.

Gli alunni entreranno puntualmente, comunque entro e non oltre l'orario di inizio lezioni.

Gli alunni entrano a scuola al suono della prima campana (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni) e raggiungono le proprie classi. Gli alunni della scuola secondaria verranno attesi dagli insegnanti nell'atrio dei plessi

Nel caso che, per motivi di forza maggiore, l'insegnante non possa essere presente, gli alunni possono essere sorvegliati dal personale ausiliario.

Se il ritardo del docente si protrae, gli alunni vengono affidati ad uno o più colleghi, nell'attesa che si sia provveduto alla sua sostituzione.

Nelle circostanze di cui sopra, spetta a tutto il personale scolastico presente nel plesso la vigilanza sugli alunni.

Gli alunni delle classi prime verranno attesi dagli insegnanti nell'atrio dei vari plessi

I genitori non possono accedere alle classi senza dare un preavviso e senza debita autorizzazione e in casi di reale necessità.

24.2 Ritardi

Il ritardo degli alunni sarà registrato con la motivazione su un apposito modello prestampato (primaria), sul registro(secondaria), dall'insegnante coordinatore e dal docente di classe.

L'alunno in ritardo abituale e ricorrente senza giustificato motivo, sarà ammesso in classe previa autorizzazione del Capo d'Istituto, o dal coordinatore, e gli verrà consegnato un sollecito al rispetto della puntualità sottoscritto dal Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che dovrà essere controfirmato dal genitore.

24.3 Entrata anticipata e posticipata

L'entrata anticipata degli alunni nel plesso è consentita purchè sia attivato apposito servizio di vigilanza.(prescuola). Il servizio di prescuola sarà attivato a richiesta dei genitori, debitamente documentata, se possibile

Le entrate posticipate devono essere considerate straordinarie e non ricorrenti(escluso motivi medico - sanitari); il genitore dovrà compilare l'apposito foglio fornito dalla Direzione, che sarà vidimato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e allegato al registro.

Art. 25. Uscita alunni

25.1 Uscita

L'uscita avverrà classe per classe sotto la sorveglianza dei Docenti che accompagneranno gli allievi fino al portone d'ingresso., o se necessario, allo scuolabus.

E' vietato sostare negli spazi della scuola, interni od esterni, oltre il termine delle attività didattiche.

25.2 Uscita anticipata

Le uscite anticipate devono considerarsi straordinarie e quelle pomeridiane devono limitarsi possibilmente nell'ultima ora di lezione; per le uscite continuative occorre l'approvazione del D.S. in seguito alla presentazione di una motivata certificazione medica (terapie, ginnastica medica, logopedista, ecc).

Il genitore dovrà compilare l'apposito foglio fornito dalla Segreteria che sarà allegato al registro. Il genitore preleva personalmente o delega per iscritto con fotocopia del documento identità delegante e delegato.

Dopo la quinta uscita anticipata il permesso d'uscita dovrà essere concesso dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

In caso di uscita anticipata causata da indisposizioni di varia natura, l'alunno potrà essere affidato anche a persone conosciute , a condizione che siano state delegate a inizio d'anno.

Art. 26 Assenze alunni (giustificazioni, scarsa frequenza)

Le assenze degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria devono essere giustificate dal genitore in forma scritta, sempre con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessaria l'assenza; Per assenze superiori a gg. 5 [compresa l'eventuale festività e il sabato],la giustificazione dovrà essere accompagnata dal certificato medico, eccetto nel caso in cui la famiglia preavvisi la scuola con un'apposita dichiarazione che la motivazione abbia un'altra origine.

Tutte le assenze degli alunni della scuola primaria, anche di un giorno solo, vanno giustificate sul diario, in forma scritta dal genitore o da chi è responsabile dell'obbligo scolastico, al momento del rientro in classe dell'alunno; vanno indicati anche i motivi dell'assenza, nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla Privacy.

Se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia deve essere comunicata anticipatamente all'insegnante sempre a mezzo diario oltre che giustificata poi con le modalità sopra indicate (caso superiore 5 giorni).

Per la scuola secondaria le assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci legalmente, alla condizione che il giustificante abbia depositato la propria firma in segreteria. L'ammissione alle lezioni sarà concessa dall'insegnante presente in classe alla 1^a ora. Nei casi dubbi si farà riferimento al Dirigente o a chi ne fa le veci. L'alunno ammesso in classe provvisoriamente dovrà regolarizzare la giustificazione il giorno successivo. L'ammissione provvisoria non è ammessa per i casi di assenze maggiori ai 5 giorni. Ogni cinque giustificazioni, **la quinta** sarà presentata **personalmente da uno dei genitori** o da chi ne fa le veci, e a discrezione degli insegnanti, tramite comunicazione telefonica.

In caso di malattie infettive, il genitore è tenuto ad avvisare subito la scuola oltre che le autorità competenti,seguendo le indicazioni del medico di famiglia.

La scuola deve perseguire il fine di raggiungere ottimi livelli di frequenza,pertanto quando l'alunno effettua assenze continuate senza motivata giustificazione,gli insegnanti della classe faranno presente la situazione in Segreteria, in maniera che vengano valutate eventuali forme di intervento presso le famiglie interessate.

Art. 27 Comportamento degli alunni.

Il comportamento degli alunni, nei vari momenti della giornata scolastica deve essere adeguato alle regole per una buona convivenza civile ed esse devono essere oggetto di adeguato esame all'inizio di ogni anno scolastico da parte degli alunni, con la guida dei docenti.

È auspicabile che gli alunni rispettino le seguenti regole di convivenza sociale:

- Tenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale scolastico sia nell'atteggiamento che nel linguaggio.
- Tenere un contegno educato anche nei pressi della scuola;
- Non cambiare posto in classe senza il permesso dell'insegnante;
- Non sporcare né danneggiare i mobili e gli arredi della Scuola, i muri, le porte e le suppellettili scolastiche, pena il risarcimento del danno arrecato o il ripristino allo stato precedente;
- Non portare a scuola oggetti o giocattoli, libri, giornali non attinenti alle lezioni;
- Vestire decorosamente e curare al massimo la pulizia personale;
- L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico, non lasciare scoperte le gambe al di sopra del ginocchio, l'addome, la schiena, e il dorso e sia tale da non rendere visibile la biancheria intima;
- Conservare e portare a scuola ogni giorno il diario scolastico e il libretto di corrispondenza con le famiglie, nonché naturalmente i libri e gli attrezzi didattici occorrenti per le lezioni. Nel diario devono essere annotati ordinatamente giorno per giorno i compiti, le lezioni e le eventuali comunicazioni.
- Gli alunni durante le lezioni di scienze motorie devono vestire un'adeguata tenuta e calzare scarpe da ginnastica.
- Fare un uso appropriato del materiale scolastico.
- Divieto di uso di oggetti taglienti e pericolosi nelle attività scolastiche sostituiti, in alternativa, con forbici dalle punte arrotondate. Si raccomanda, a tutti i docenti e al personale, la massima attenzione (e vigilanza degli alunni) quando utilizzano forbici e compassi. (Il materiale occorrente verrà indicato dai docenti all'inizio dell'anno scolastico)
- Non allontanarsi senza richiesta di permesso dall'aula o dalla sorveglianza degli insegnanti.

In caso di comportamento inadeguato, rispetto a quanto riportato sopra, la scuola potrà assumere i seguenti provvedimenti disciplinari ai sensi del D.P.R n°. 249 del 24/06/98:

- a) Richiamo a voce
 - b) Comunicazione scritta, intesa come informazione alle famiglie
 - c) Comunicazione scritta ufficiale sul registro di classe (scuola secondaria)
 - d) Ammonizione ufficiale del Dirigente Scolastico. (scuola secondaria)
 - e) Sospensione dalla frequenza delle lezioni fino a un massimo di 5 giorni (primaria) - Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (secondaria).
- I provvedimenti di cui alla lettera a sono presi dai docenti nei confronti degli alunni per mancanze ai propri doveri e/o per disturbo all'attività didattica. Per i comportamenti negligenti reiterati sono previsti il richiamo verbale del Dirigente Scolastico ed eventualmente la convocazione della famiglia.
 - I provvedimenti di cui alla lettera b sono riportati dai docenti sul diario o sul libretto di comunicazione scuola – famiglia e devono essere controfirmati dai genitori per presa visione.
 - I provvedimenti di cui alla lettera c sono riportati dai docenti sul registro di classe e comunicati ai genitori tramite diario o libretto di corrispondenza scuola – famiglia.
 - In caso di sospensione dalle lezioni, l'alunno dovrà rientrare a scuola accompagnato da un genitore che dovrà apporre la propria firma sulla comunicazione della sospensione e restituirla alla scuola per la sua conservazione agli atti.
 - Per la primaria per ciò che è riportato nel punto b può far seguito:
 - Convocazione dei genitori alla presenza di tutti gli insegnanti del team (con o senza la presenza dell'alunno), per concordare i provvedimenti del caso;
 - Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, con la presenza degli insegnanti;
 - Il provvedimento di cui alla lettera d – ammonizione ufficiale – consiste in una nota scritta di demerito comunicata ufficialmente alla famiglia dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di Classe, su proposta del Consiglio di Classe.
- E' inflitta per :
- - mancanze gravi o ripetute ai propri doveri;
 - - violazioni del regolamento o dalle norme di sicurezza;
 - - disturbo grave dell'attività didattica.
 - I provvedimenti di cui alla lettera e – sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni è inflitta dal Consiglio di Classe per i seguenti motivi:
 - reiterate e continuate mancanze ai propri doveri comprovate da un minimo di tre comunicazioni scritte sul registro di classe;
 - gravi e/o reiterate violazioni del regolamento e delle norme di sicurezza ;

- grave e/o reiterato disturbo dell'attività didattica comprovate da un minimo di tre comunicazioni scritte sul registro di classe;
- derisione, atti di bullismo, comportamento provocatorio, atti violenti, offese nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni (in questi casi la sospensione potrà essere immediata);
- danneggiamenti, atti di vandalismo, offese alla Scuola o alle Istituzioni (in questi casi la sospensione potrà essere immediata).

Alla riunione del Consiglio di Classe sono invitati, con parere consultivo, i genitori dell'alunno se si presume che la durata della sospensione superi i tre giorni.

- i provvedimenti di cui alla lettera e saranno inflitti seguendo la procedura prevista dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti , art.4.
- Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera e è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 10 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui successivo art. 28.
- Contro le sanzioni disciplinari di cui al lettera e è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Dirigente Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, sentita la competente sezione del Consiglio Scolastico Provinciale.
- Qualora il comportamento di un alunno sia tale da rendere problematica la vigilanza da parte dei docenti per la sua comprovata mancanza di rispetto delle norme scolastiche e/o per la sicurezza dell'alunno stesso e degli altri compagni, spetterà al Consiglio di Classe valutare l'opportunità della sua partecipazione alle visite guidate o al viaggio di istruzione di uno o più giorni (ciò andrà valutato di volta in volta in relazione al caso). In caso di non partecipazione alla visita guidata o al viaggio di istruzione, l'alunno/a, negli stessi giorni frequenterà la scuola ed effettuerà le attività didattiche proposte.

Art.28 Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto degli studenti è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- Due genitori (e due supplenti)
- Un docente (e due supplenti)

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dal D.P.R. n. 23/2007 e dalla C.M. Prot. . 3602/PO del 31 luglio 2008, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia, di seguito definito Comitato di Garanzia, che decide in via definitiva.

28.1 - Finalità e Compiti

- Il Comitato di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito alla applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione.
 - b) Esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o di chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina
 - c) Formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

28.2 – Composizione

- Il Comitato, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da un insegnante e due genitori quali membri effettivi e due insegnanti e due genitori quali supplenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.
- Il Comitato, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un assistente amministrativo.
- Al Comitato di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del Dirigente Scolastico, degli insegnanti e del Consiglio di Classe. I ricorsi devono essere inviati al Comitato entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Comitato delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.

- Il Comitato è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

28.3 – Incompatibilità

- Nel caso in cui componente dell'organo di garanzia sia un docente appartenente al plesso del ricorrente, questi sarà sostituito da uno dei docenti supplenti.
- Nel caso in cui componente dell'organo di garanzia sia un genitore della classe frequentata dal ricorrente, questi sarà sostituito da uno dei genitori supplenti.

28.4 – Poteri istruttori e riservatezza

- Il Comitato è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio ed è tenuto alla riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle questioni che esamina.
- L'Organo di Garanzia esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le strutture dell'Istituto scolastico, con tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso.
- Il Comitato può, inoltre, sentire le parti interessate e chiunque nell'istituto scolastico ritenga possa fornire elementi utili di giudizio.

28.5 – Ricorsi per le sanzioni disciplinari

- Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.
- Ricevuto il ricorso, il Dirigente scolastico, personalmente o nominando un componente istruttore, provvedere a reperire - se necessario - gli atti, le testimonianze, le memorie dei docenti, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il Comitato può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata e offrire eventualmente allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

28.6 – Funzionamento dell'Organo di Garanzia

- La convocazione del Comitato di Garanzia spetta al Presidente.
- L'avviso di convocazione avviene mediante pubblicazione all'Albo della scuola.

28.7 – Impugnazioni

Contro le decisioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, secondo le disposizioni di cui all'art. 328, comma 4 del Decreto Legislativo 297/1994.

Art. 29 Utilizzo dei cellulari

Le attuali disposizioni in vigore su tutto il territorio nazionale stabiliscono che, in ambito scolastico, è vietato l'uso dei cellulari. Chi portasse il telefono a scuola, deve tenerlo spento. Si consiglia di NON portare il cellulare (e altri accessori...) a scuola. In caso di utilizzo di tale mezzo di comunicazione verrà ritirato e l'infrazione verrà sanzionata. Il docente che ritira il cellulare lo deposita nel blindato del plesso e invita telefonicamente il genitore a ritirarlo.

Art. 30 Vigilanza sugli alunni.

Durante lo svolgimento dell'attività didattica, la vigilanza sugli alunni è affidata, in conformità alle norme vigenti, agli insegnanti che potranno avvalersi, in casi particolari, della collaborazione del personale ausiliario.

Art. 31 Ricreazione

La ricreazione sarà fatta prevalentemente nelle aule e durerà secondo quanto previsto dai vari ordini di scuola.

Art. 32 Infortuni alunni.

In caso di infortunio si contatterà immediatamente la famiglia, se necessario, e si farà intervenire l'ambulanza per condurre l'alunno al Pronto Soccorso, accompagnato da una figura professionale.

Art. 33 Grebiule

I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia indosseranno durante le attività scolastiche un grembiolino secondo le indicazioni delle insegnanti.

Gli alunni e le alunne della scuola primaria indosseranno durante le attività scolastiche un grembiule nero.

Eventuali deroghe saranno concordate tra i docenti e le famiglie.

Art. 34 Assicurazione alunni

Tutti gli alunni devono essere assicurati ogni anno contro gli infortuni e per rischi riguardanti la responsabilità civile.